

Enrico Gagliano
Via Bellini, 8/H
64021 GIULIANOVA (TE)
egagliano@libero.it

Giulianova, 3 gennaio 2012

Spett.le Regione Abruzzo
Direzione Affari della Presidenza
Politiche Legislative e Comunitarie
Programmazione, Parchi, Territorio,
Valorizzazione del paesaggio,
Valutazioni Ambientali

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

Via Leonardo da Vinci
67100 L'Aquila (AQ)

Oggetto: Osservazioni su procedura di assoggettabilità a VIA per l'istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi "CIPRESSI" presentata dalla Adriatica Idrocarburi.

Come da precisazione del Proponente, *"Il progetto in esame viene sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità con competenza regionale secondo le disposizioni in materia di normativa nazionale (D.Lgs. n.4 del 16/01/08, Allegato IV, punto 2, lettera g) "Attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma" e D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010), al fine di verificarne, in ottemperanza alla legislazione vigente, gli impatti indotti sulle componenti ambientali"*.

Secondo la Adriatica Idrocarburi (pag. 4 dello Studio Preliminare Ambientale), lo *"Studio Preliminare di Impatto Ambientale concerne l'istanza di Permesso di Ricerca esclusivo denominato Cipressi, finalizzato alla ricerca di idrocarburi gassosi (gas metano), richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico in data 24/11/2005"*.

Questa restrizione dell'oggetto dell'istanza ai soli idrocarburi gassosi, operata unilateralmente dal Proponente, appare del tutto arbitraria. Che di limitazione unilaterale dell'oggetto si tratti lo dimostra la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo a firma del Direttore dell'Ufficio F3 della Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, Prot. n. 1135 del 20/1/2006, indirizzata a ENI S.p.a., Divisione Exploration & Production, che riferisce ad una istanza di ricerca di idrocarburi sia gassosi sia liquidi e non, come si afferma nell'introduzione al Rapporto, meramente gassosi.

E non avrebbe potuto essere diversamente visto che l'istanza avanzata il 24/11/2005 era finalizzata ad ottenere, per l'appunto, un *"permesso esclusivo di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi"*.

Analoga inesattezza è contenuta anche nell'Avviso pubblicato sul B.U.R.A. del 23/11/2011, in cui, all'oggetto, si cita una *"Istanza di permesso di Ricerca denominato "Cipressi". Attività di ricerca di idrocarburi gassosi in terraferma"*.

Nel merito, per quanto nell'Avviso pubblicato sul BURA del 23/11/2011 si citino soltanto gli idrocarburi "gassosi" mentre l'istanza di permesso di ricerca riguarda anche gli idrocarburi "liquidi", le modalità di prospezione ed eventuale estrazione risultano analoghe per entrambe le tipologie di idrocarburo.

Adriatica Idrocarburi argomenta che *“Gli interventi in progetto possono essere riassunti essenzialmente in attività di tipo conoscitivo che non prevedono interventi diretti sul territorio, ma solo studi ed interpretazioni geologiche e geofisiche e rielaborazione e reprocessing di circa 300 km di linee sismiche 2D già acquisite; risultando questa fase molto onerosa, può essere ragionevolmente attuata solo dopo l’ottenimento del permesso di ricerca”*.

Si fa notare che **in una logica imprenditoriale di ricerca del giusto mix tra efficienza, efficacia ed economicità, dissociare le fasi dello studio/ricerca di idrocarburi da quello dello sfruttamento non ha ragion d’essere**. Lo conferma lo stesso Proponente allorquando dichiara che *“Da quanto sopra esposto emerge che l’istanza di permesso di ricerca di idrocarburi gassosi viene presentata al fine di poter iniziare un’attività di carattere conoscitivo, dai cui risultati dipenderà l’eventuale ubicazione di un pozzo esplorativo, e che consentiranno, dunque, di determinare un programma dettagliato dei lavori”*.

La richiesta avanzata da Adriatica Idrocarburi in merito alla possibilità di compiere attività di tipo conoscitivo nell’area oggetto d’intervento è prodromica ed è inscindibile rispetto alle successive fasi di ricerca e coltivazione.

Lo è a tal punto che ci sarebbe facilmente da obiettare che la Adriatica Idrocarburi abbia omesso di indicare nello Studio di Impatto Ambientale una descrizione delle tecniche di ricerca e delle misure di mitigazione, oltre che un programma di massima dei lavori, da dettagliare qualora la fase conoscitiva desse esito positivo.

Al contrario, il Proponente ha optato per una **condotta minimalista, di finto “basso profilo”, impedendo così al Comitato di Valutazione di potersi esprimere sull’intero impianto del progetto che, evidentemente, non poteva e non può esaurirsi nella mera attività conoscitiva**.

Non solo. In modo del tutto coerente con l’approccio che abbiamo fin qui definito di apparente “basso profilo”, Adriatica Idrocarburi subordina il compimento delle attività di studio/conoscitive, in quanto molto onerose, all’ottenimento del permesso di ricerca. Semplificando i termini della questione, **il Proponente sembrerebbe voler richiedere al Comitato di Valutazione ed alla Regione Abruzzo un permesso di ricerca “a prescindere”, incondizionato, senza dar modo al Comitato stesso ed ai cittadini di conoscere preventivamente né tecniche di cantiere né i contenuti di un seppur sommario programma dei lavori di ricerca**.

Al contrario, essendo le fasi di studio, di ricerca e di coltivazione dell’idrocarburo (sia gas sia petrolio) strettamente connesse, **si imporrebbe fin da principio l’obbligo di valutare gli impatti indotti sulle componenti ambientali dovuti alle strutture ed alle infrastrutture necessarie sia alla ricerca sia alla coltivazione**; a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, l’eventuale pozzo esplorativo per la ricerca di gas nei clastici pliocenici (profondità prevista 2.500 m) indicato da Adriatica Idrocarburi nel suo Studio Ambientale.

Nessun cenno, infine, da parte del Proponente, agli impatti cumulati tra interventi della stessa tipologia e non, insistenti sulla stessa area geografica (v. grafica) e rispetto alla cui valutazione *ex ante* sia il Comitato sia i Cittadini vengono privati di qualsiasi tipo di riferimento.

Tutto quanto sopra premesso, si osserva che:

- 1) l’inesatta e parziale indicazione dell’oggetto dell’istanza fa sì che associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse possano essere indotti ad esprimersi sul progetto della Adriatica Idrocarburi non nella sua interezza (ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi) bensì su un singolo aspetto (ricerca di idrocarburi gassosi) dello stesso. Com’è di tutta evidenza, ciò appare lesivo del diritto ad una corretta informazione ambientale e, quindi, di partecipazione dei cittadini alle

attività decisionali aventi effetti sull'ambiente sancito in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus;

- 2) la circostanza che l'istanza di permesso abbia ad oggetto anche la ricerca di idrocarburi liquidi fa sì che debba trovare automatica applicazione la legge regionale n. 48 del 9/12/2010 (in particolare, l'art. 1, commi 3 e 4);
- 3) l'approccio minimalista e di finto "basso profilo" seguita dal Proponente impedisce al Comitato di poter valutare gli impatti del progetto di ricerca nella sua interezza e priva ancora una volta i Cittadini del diritto ad una corretta informazione ambientale ed alla partecipazione alle attività decisionali aventi effetti sull'ambiente sancito in ambito comunitario dalla Convenzione di Aarhus;
- 4) il Comitato di Valutazione viene posto nella condizione di non poter valutare gli impatti cumulati tra interventi della stessa tipologia (ricerca e coltivazione idrocarburi) e non, insistenti sulla stessa area geografica.

Ciò premesso, si chiede che l'istanza "Cipressi" venga assoggetta a V.I.A. e che, in quella sede, venga rigettata in toto.

Distinti saluti.

Enrico Gagliano